(N. 386)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1954

Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, a tutti i terreni delle isole Eolie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, sono stati realizzati dei provvedimenti a favore dei territori montani le cui norme di attuazione sono state disciplinate con successivo decreto n. 1979, in data 16 novembre 1952. Dall'esame dei vari articoli della legge, chiaramente si evince che il legislatore ha inteso dare un provvedimento da tempo invocato e atteso, tendente ad incrementare lo sviluppo dell'economia montana mediante mutui, sussidi, contributi ed agevolazioni di varia natura.

Ai fini dell'applicazione dei relativi benefici, l'articolo 1 della legge menzionata detta precise disposizioni per quanto riguarda la determinazione e classificazione dei territori montani, stabilendo che sono tali i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore dei 600 metri e ciò sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, non superi le lire 2.400. La citata legge, al terzo comma dell'articolo menzionato, demanda alla Commissione censuaria centrale l'incarico di compilare e tenere aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani e di notificare al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

Nel successivo articolo 8 sono precisate le disposizioni riguardanti le agevolazioni fiscali. In tale articolo è testualmente detto: « Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

I comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina, facenti parte del gruppo delle isole Eolie, pur essendo stati dichiarati territori montani ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, giusta deliberazione in data 9 settembre 1952, n. 2527, della Commissione censuaria centrale, sono stati, in relazione all'applicabilità dei benefici previsti dall'articolo 8 sopra menzionato, esclusi automaticamente dalla esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura non avendo il requisito dell'altitudine voluto dalla legge, e ciò con grave pregiudizio economico della popolazione di quelle isole la quale vive in uno stato di vera indigenza a causa di molteplici fattori che cercherò mettere qui appresso nella giusta luce.

In quelle isole non avare solo di bellezze naturali, il fenomeno relativo all'agricoltura va esaminato nei riflessi della languente attività agricola che si accompagna ad una economia montana del tutto antieconomica e più che depressa. Il coefficiente negativo di improduttività è da porsi in relazione ai fattori di carattere naturale ed ambientali che si compendiano nella eccessiva permeabilità del terreno, posto generalmente in pendìo, estremamente arido a causa di mancanza assoluta di acqua in quelle terre di natura vulcanica e sferzate dal sole. Le scarse piogge, la forte ventosità, l'irrazionale frazionamento della proprietà, dànno alle terre delle Eolie un aspetto di abbandono e di vera tristezza.

Il prezzo di costo dei prodotti che si ricavano dalla terra risulta almeno il triplo in confronto a quello calcolabile nelle altre zone ove la coltura si appalesa normale.

Altro fattore che notevolmente incide è l'alto costo della mano d'opera agricola. Le famiglie contadine esistenti rimangono a lavorare i terreni solo perchè desiderano rendersi autonomi dai mercati e pertanto si dedicano solo alle colture dei prodotti di cui hanno bisogno per alimentarsi in considerazione della notevole distanza dei luoghi di grande produzione e delle difficoltà dei trasporti che rendono il costo assai elevato per cui le merci d'importazione assumono prezzi non compatibili con le risorse finanziarie.

In queste condizioni, non certo ideali, il proprietario delle terre eoliane, a prezzo di indicibili sacrifici, è costretto a lavorare indefessamente pur di strappare alla terra quel minimo che possa consentirgli il sostentamento necessario per il proprio nucleo famigliare, in ciò assillato dai bisogni contingenti, vieppiù incalzanti, della vita e dallo spettro implacabile dei vari contributi comminati per legge che incidono notevolmente sulla già precaria condizione economica e che, è bene rilevare, sono anche applicati in base al vecchio catasto ove figurano, fra l'altro, coltivazioni di vigneti oggi non più efficienti.

Il disagio nelle isole Eolie si appalesa maggiore di quello che può essere in montagna oltre che per la improduttività della terra, anche per la mancanza di strade di accesso con i centri abitati, strade limitate solo ad impervie mulattiere.

Non deve meravigliare se nell'arcipelago eolio non esiste alcuna azienda agricola neppure modesta, nè tampoco che in esso non trovano giusta eco iniziative varie atte ad incrementare la scarsa produzione della bonifica della terra.

I modesti proprietari dei terreni ivi esistenti per procacciarsi il minimo fabbisogno per vivere preferiscono disertare i campi e darsi ad altri mestieri come quello di pescatori o di operai addetti alla lavorazione della pomice o a lavori edili.

Sulla scorta di queste considerazioni è da cercarsi la giustificazione del continuo esodo della popolazione isolana verso l'estero alla ricerca di una possibilità di lavoro per poter soddisfare le indispensabili esigenze della vita.

Con un ritmo continuo è dato assistere al triste spettacolo di intere famiglie che lasciano i luoghi natii e con essi le loro terre e tutto un retaggio di affetti.

È assai controproducente che su questi Comuni, ove la terra rende tanto da coprire appena le spese, vengono a gravare non indifferenti oneri di natura fiscale alla stessa stregua ed in egual misura di altri Comuni della stessa provincia di Messina, la cui produzione agricola è notevolmente superiore. Nelle Eolie è frequente il caso di appezzamenti di terreno i cui proprietari sono tenuti a corrispondere per contributi agricoli una somma maggiore di tre o quattro volte di quanto riescono a

percepire di fitto. Considerare le tariffe di mano d'opera per ettaro in modo eguale a tutta la Provincia, è oltremodo gravoso ed intollerante per le Eolie.

La produzione delle isole Lipari è minima e l'incidenza non può essere uguale ai terreni della provincia di Messina che producono anche 20 volte di più delle Eolie. A tutto ciò bisogna cercare dei rimedi con l'adozione di provvedimenti preferenziali che possano incoraggiare una maggiore produttività e possano rendere meno esasperata la situazione locale.

L'applicazione nelle Eolie della tariffa provinciale, è palesemente ingiusta quando si pensa che è impossibile tentare una coltura intensiva e l'impiego della mano d'opera è esiguo in rapporto alle limitate possibilità di coltura; manca ogni viabilità ed i venti distruggono tutto.

Le isole Eolie meritano una speciale considerazione per la operosità infruttuosa dei lavoratori data la improduttività della terra. Insistere nell'applicazione dei contributi unificati significa condannare all'ostracismo quelle laboriose e tenaci popolazioni con il conseguente accentuarsi dell'esodo verso l'estero. Per la dovuta valutazione si reputa opportuno far menzione che nei confronti del censimento del 1936 mancano oggi 3.000 persone nell'arcipelago eolio ossia oltre un quinto della popolazione.

Le famiglie che emigrano lasciano le loro terre a parenti ed amici col solo onere di pagare le tasse e le imposte che su di esse gravano; ma anche a tali condizioni molti proprietari non trovano persone che vogliano occuparsi della coltivazione perchè il profitto è inferiore agli oneri fiscali.

Occorre che gli agricoltori delle Eolie anzichè gravati da contributi, siano aiutati e sensibilmente, se si vuole difendere il suolo e conservarlo in maniera conveniente alla permanenza *in loco* della popolazione rurale e se si vuole arrestare in qualche modo il grave fenomeno emigratorio esistente in quelle isole.

Per tali ragioni nessun gravame fiscale può applicarsi alle proprietà terriere dell'arcipelago eolio. Urgono provvedimenti di favore e non aggravi. Occorre applicare a tutti i terreni delle isole Eolie, anche se situati ad una altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare, i benefici disposti nell'articolo 8 con la legge del 25 luglio 1952, n. 991.

Per quanto esposto, sottopongo alla vostra approvazione il disegno di legge che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai terreni delle isole Eolie, anche se situati ad una altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare, vanno applicate le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, e ciò conformemente a quanto disposto con l'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei terreni montani.